

Anche **il lavoratore** ha però degli obblighi da rispettare, iniziamo ricordando quelli principali...

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dunque devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

Devono inoltre segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Inoltre:

- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori devono inoltre utilizzare correttamente le nuove attrezzature, i DPI, le sostanze ed ogni altra attrezzatura messa a loro disposizione.

Devono archiviare e conservare correttamente la documentazione che viene fornita.

Devono rispettare le disposizioni del Datore di Lavoro e sottoporsi ai programmi di formazione ed informazione.

IL PROSSIMO NUMERO DEL GIORNALINO A MARZO 2015!



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE
Direttore del Servizio: Dr.ssa Marina PREZIOSO

**UFFICIO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE,
SISTEMA INFORMATIVO E PRIVACY**
Via Colitto 7/15, 86100 CAMPOBASSO

Responsabile: Roberto NORMANNO
Tel. 0874.424.232

e.mail: roberto.normanno@mail.regione.molise.it

Collaboratori: Ernesto VALENTE/Francesco DI PIETRO
Tel. 0874.424.258/0874.424.212

IL GIORNALINO SUL SITO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: <http://consiglio.regione.molise.it/Informazione>

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE SERVIZIO AFFARI GENERALI GIORNALINO PERIODICO SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

N.1
MESE: GENNAIO
ANNO: 2015

81
**IN
QUESTO
NUMERO:**



**IL PRIMO
NUMERO DEL
GIORNALINO!**

Con questo primo numero inizia l'avventura del Giornalino Periodico di informazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per le sedi ed il personale del Consiglio Regionale del Molise.

Il comma 4 dell'art. 36 del D.lgs n° 81 del 09 aprile 2008, tra l'altro, recita testualmente:

"Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze."

Ed è sulla base di questo principio elementare che si fonda l'esigenza di fornire al personale dell'ente la basilare conoscenza della materia prevenzionistica, con argomenti che di volta in volta si incentreranno su uno o più temi attinenti e di facile comprensione, iniziative, aggiornamenti. Anche ripetizioni, in aiuto della memoria.

Uno strumento del tutto artigianale che parte dal puro spirito di iniziativa per arrivare a sopperire ad uno degli obblighi forse più sottovalutati del Datore di Lavoro, quello dell'informazione al lavoratore.

Lì dove si procederà di pari passo con una più incisiva e periodica, quanto altrettanto importante, formazione in aula.

La *sicurezza sul lavoro* resta purtroppo ancora relegata ad una sorta di impegno da poter sempre rimandare, sottovalutare, o ancora peggio poter evitare.

A volte la sua dimensione, per quanto complessa e fondamentale, è invece a portata di mano, anche leggendo qualche riga su di un trimestrale interno e rudimentale, magari scoprendo che la carica di un estintore non dura in eterno, o come sollevare una pila di pratiche dal pavimento potendo evitare di rompersi la schiena. Cose semplici, a volte vitali.

Restando aperti ad ogni suggerimento utile auguriamo buona lettura a tutti, dunque, e grazie per l'attenzione che vorrete riservarci!

In attesa di una vera e propria fase di formazione, che contiamo di poter iniziare il più presto possibile, non possiamo non partire dal riferimento legislativo, e dunque il D.lgs 81/08 (da qui l'intestazione del Giornalino!) e dalla descrizione normativa, riportando dunque quelli che sono i principali soggetti della sicurezza sui luoghi di lavoro e le loro competenze.

Il Decreto Legislativo n°81 del 09 aprile 2008

La norma, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

Il D.Lgs n. 81/2008 è formato da 306 articoli e 51 allegati, suddivisi nei seguenti titoli:

- Titolo I (art. 1-61)
 - Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
- Titolo II (art. 62-68)
 - Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
- Titolo III (art. 69-87)
 - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
- Titolo IV (art. 88-160)
 - Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
- Titolo V (art. 161-166)
 - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VI (art. 167-171)
 - Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VII (art. 172-179)
 - Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
- Titolo VIII (art. 180-220)
 - Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
- Titolo IX (art. 221-265)
 - Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sanzioni)
- Titolo X (art. 266-286)
 - Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
- Titolo XI (art. 287-297)
 - Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
- Titolo XII (art. 298-303)
 - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII (art. 304-306)
 - Disposizioni finali

La struttura del decreto è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.

Il d.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal d.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009[3] recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosiddetto "decreto correttivo" sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.

(fonte Wikipedia)

Passiamo ora alla descrizione di massima dei principali attori della sicurezza sui luoghi di lavoro ossia quelli che ritroveremo prossimamente, nel nostro dettaglio e con gli eventuali aggiornamenti, all'interno dell'organigramma riportato a pag. 4 di ogni numero del Giornalino:



IL DATORE DI LAVORO è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di Lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

- **IL DIRIGENTE** è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

- **IL PREPOSTO** è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

- **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

(R.S.P.P.) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- **IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)** è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

(n.1 fino a 200 lavoratori, n.3 da 201 a 1.000 lavoratori, n.6 oltre 1.000 lavoratori)



IL MEDICO COMPETENTE è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto 81/08.

(La sorveglianza sanitaria principalmente praticata all'interno dei nostri uffici è quella relativa agli operatori videoterminalisti, ossia qualsiasi personale che svolge attività al videoterminale per almeno 20 ore settimanali. La periodicità delle visite è di cinque anni per il lavoratore al di sotto dei cinquanta anni di età, e di due anni per gli ultracinquantenni).

Di volta in volta ci preoccuperemo di spiegare meglio le funzioni e le competenze di queste figure, dedicando a ciascuna di esse un intero numero.

“La sicurezza senza valore è come una nave senza timone. Ma valore senza sicurezza è come un timone senza nave.” (Henry Kissinger)